



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1905**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. PAOLO CAPASSO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12386 del 22 febbraio 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Capasso, nato a Roma (RM) il 29 aprile 1967;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9875 di pari data), con la quale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Paolo Capasso, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 7 luglio 2021 (prot. n. 47142 di pari data) e del 17 dicembre 2021 (prot. n. 83260 di pari data), con le quali Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84533/21), notificata al Sig. Paolo Capasso in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al consulente, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver rispettato la normativa interna del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, con nota del 29 dicembre 2021 (prot. n. 85170 di pari data), il Sig. Paolo Capasso ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 17 gennaio 2022 (prot. nn. 2781 e 2798 di pari data), ricevute in data 26 gennaio 2022, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate in data 22 febbraio 2022 (prot. n. 12938 di pari data), nell'interesse della parte;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 marzo 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 19073/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Paolo Capasso e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario non ha fatto pervenire proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Paolo Capasso, con nota del 14 aprile 2022 (prot. n. 27028 del 15 aprile 2022), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Paolo Capasso la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa all'inosservanza degli obblighi imposti dalle procedure e dai codici di comportamento interni di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nel caso di specie risulta di non significativa rilevanza. A tal riguardo, va evidenziato che la violazione della normativa interna dell'Intermediario si è concretizzata nel compimento di un mero illecito di pericolo riferibile alla posizione personale del consulente, che, come tale, non è suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli in capo ai clienti e all'Intermediario. Nondimeno, in termini di valutazione della gravità della condotta, va rilevato che la stessa ha avuto ad oggetto operazioni per un importo complessivo di considerevole entità;
- con riguardo alla complessiva attività professionale svolta dal Sig. Paolo Capasso, non risultano reclami nei suoi confronti né precedenti sanzionatori nei cinque anni antecedenti all'avvio del presente procedimento;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta quantomeno a titolo di colpa dal consulente, il quale, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte nel corso delle verifiche compiute dall'Intermediario;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Paolo Capasso, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

## DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Paolo Capasso, nato a Roma (RM) il 29 aprile 1967, della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti